

ASSOCIAZIONE LABNOVECENTO

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del codice civile l'Associazione denominata "LABNOVECENTO".

L'Associazione ha sede legale a Roma, in viale di Villa Pamphili n.15. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. L'Associazione può svolgere la sua attività e costituire delegazioni, uffici e sedi periferiche o locali su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 2 – Carattere e scopi

L'associazione opera nel campo della promozione sociale e culturale, ha carattere apartitico e si ispira ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana di laicità, democrazia, libertà ed uguaglianza. La sua durata è illimitata. Non ha scopo di lucro e gli eventuali utili derivanti dalla sua attività non possono essere ripartiti tra gli associati, anche indirettamente.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere nei diversi ambiti della società lo studio e la conoscenza critica della storia e della cultura contemporanea, intese come molteplicità di storie, soggetti e identità diverse, ognuna portatrice di una propria visione e di un proprio peculiare linguaggio;
- promuovere la raccolta, la tutela e la valorizzazione di documenti di qualsiasi natura e su qualsiasi supporto, ivi comprese le fonti orali e audiovisive, come beni di interesse storico, che in quanto tali hanno bisogno di essere recuperati, custoditi, resi accessibili e raccontati;
- promuovere il documentario – storico, sociale, antropologico – come strumento di conoscenza e valorizzazione della memoria, della cultura e delle identità locali e come efficace forma di narrazione e intrattenimento.
- elaborare metodologie e tecniche di ricerca, di produzione di fonti e di narrazione storica e del presente in grado di raccogliere e trasmettere la molteplicità di visioni e linguaggi che la storia e la cultura contemporanea esprimono;
- promuovere percorsi di ricerca e narrazione volti ad individuare nuove e più efficaci forme espressive per raccontare la storia e il presente, sperimentando occasioni di confronto e contaminazione tra generi e discipline quali il cinema, il teatro, la letteratura, la musica.

Le attività dell'Associazione sono dirette ai soci e alla collettività. I soci godono di condizioni favorevoli per l'accesso a spazi e strutture e per l'utilizzo di ogni bene strumentale di proprietà o in uso all'Associazione. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 3 – Oggetto

Per raggiungere i propri scopi sociali, e limitatamente a questi, l'Associazione potrà:

- promuovere e organizzare incontri, corsi di formazione, seminari, workshop e laboratori didattici, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
- promuovere e organizzare iniziative di ogni tipo che favoriscano l'incontro e la condivisione di idee e progetti tra soggetti diversi operanti negli stessi ambiti o in ambiti affini.
- promuovere e organizzare iniziative pubbliche – di carattere locale, nazionale e internazionale - quali incontri, festival, convegni, eventi, mostre, concorsi, dibattiti, raduni, concerti e manifestazioni sociali, artistiche e di spettacolo;
- promuovere, organizzare e realizzare percorsi di studio, progetti di ricerca e attività di sperimentazione;
- promuovere e curare la redazione e l'edizione di libri, testi, cataloghi, periodici, notiziari, ricerche e studi su supporto cartaceo o su qualunque altro supporto inventato o da inventare.
- promuovere e produrre opere audiovisive e multimediali di qualsiasi natura e su qualsiasi supporto inventato o da inventare;
- promuovere e produrre spettacoli teatrali e musicali, installazioni artistiche e fotografiche, percorsi espressivi e di intrattenimento, anche in forma laboratoriale;
- raccogliere, catalogare e razionalizzare documenti, di qualsiasi natura e su qualsiasi supporto esistente o da inventare.

- promuovere, istituire e gestire centri di documentazione e di ricerca, archivi, mediateche, spazi laboratoriali ed espositivi e ogni altra struttura atta al raggiungimento degli scopi sociali.
- avviare forme commerciali non-profit dirette alla diffusione e circolazione di materiali editoriali, audiovisivi e multimediali;
- utilizzare ogni strumento e forma di comunicazione, quali internet, radio, stampa, televisione e ogni tipo di supporto esistente o da inventare per diffondere e promuovere i progetti attivati e i gli scopi sociali.
- istituire nella propria sede e/o in altri luoghi idonei, una struttura atta a perseguire gli scopi sociali;
- istituire sedi, filiali, succursali e rappresentanze anche in altre località, in Italia e all'estero;
- costituire gruppi di lavoro specifici, anche aperti al contributo di persone non associate, al fine di perseguire con maggior efficacia gli scopi sociali;
- promuovere forme di coordinamento e collegamento, anche di tipo associativo, con archivi, istituti di ricerca, strutture audiovisive e multimediali, associazioni etc. e/o aderire a quelle già esistenti;
- costituire strutture operative con istituzioni pubbliche e private finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- svolgere inoltre ogni attività, compiere ogni altro atto, che siano connessi o comunque servano al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà realizzare tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali in forma autonoma o in collaborazione, accordo o convenzione con altre associazioni, con enti pubblici o privati e con qualunque altra struttura a carattere locale, nazionale o internazionale, alla quale potrà anche fornire servizi negli ambiti indicati dagli scopi sociali e dalla quale potrà ricevere donazioni, contributi, compensi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

Art. 4 – Durata ed esercizio sociale

L'Associazione ha durata illimitata. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno e dura dodici mesi.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quanto versato dai soci fondatori;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e private, a fondo perduto o finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività realizzate nell'ambito delle finalità sociali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- entrate derivanti da attività di formazione, di ricerca, di produzione editoriale, audiovisiva e multimediale, di consulenza e di servizio, realizzate nell'ambito delle finalità sociali;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali.

Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dai soci fondatori all'atto della costituzione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente reinvestiti a favore degli scopi istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. I versamenti fatti dai soci al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi quelli minimi della quota annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, né rimborsabili in alcun caso.

Art. 6 – Contabilità, bilancio d'esercizio e libri sociali

Deve essere istituito e gestito a cura del Consiglio Direttivo o di persone da esso delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di

gestione. Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio stesso. Il rendiconto consuntivo, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Associazione. E' facoltà del Consiglio presentare, unitamente al rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del Consiglio stesso e l'andamento previsionale dell'Associazione. Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, la gestione contabile, ai fini della registrazione e della rappresentazione dei fatti di gestione, deve essere informata al sistema finanziario di cassa integrato da prospetti esplicativi dei debiti, dei crediti, delle giacenze liquide, delle scorte di magazzino, degli investimenti e del patrimonio alla data di chiusura dell'esercizio. Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali. Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere visti dal Presidente in carica.

Art. 7 – Soci

Sono previste due categorie di soci:

- *Soci fondatori*: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità;
- *Soci effettivi*: tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano in varia misura per realizzarle, e che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci, a cura del Consiglio Direttivo, devono essere iscritti in apposito registro entro quindici giorni dalla delibera di ammissione. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato.

Requisiti per l'ammissione

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente (corredata di tutti i dati) controfirmata da almeno tre soci.

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali. Tutti i soci godono dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nell'ambito dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali dell'Associazione e ad approvare annualmente il bilancio, se maggiorenni;
- godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- partecipare alla vita dell'Associazione come membri degli organi sociali, se eletti;
- partecipare alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti, se maggiorenni;
- partecipare a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione.

La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dallo statuto. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi dell'Associazione non dà diritto a rimborso alcuno. Ogni socio ha diritto al recesso senza oneri a carico.

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- indegnità o violazioni delle norme dettate dall'Atto costitutivo, dallo Statuto, delle eventuali norme e regolamenti interni;
- ritardato versamento di almeno 4 mesi della quota sociale annuale;
- dimissioni volontarie.

L'esclusione dall'Associazione nei casi di indegnità o violazione delle norme è deliberata, sentite le ragioni del Socio, dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. La delibera, comunicata al socio entro otto giorni, deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci. In caso di perdita della qualità di socio, per esclusione o per recesso, le somme versate a fondo perduto o come quota sociale o come contributi straordinari non sono rimborsabili in ogni caso, ed è escluso ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' costituita dai soci fondatori e effettivi.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, e almeno una volta l'anno entro il trenta giugno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, luogo e orario della convocazione, da esporsi presso tutte le sedi dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'adunanza.

E' facoltà del Consiglio Direttivo adottare ogni altra forma o strumento di comunicazione al fine di garantire la massima partecipazione degli associati alle assemblee.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda di almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Cod. Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria se convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, purché sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Poteri e funzioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge, se necessario, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sul programma annuale dell'Associazione;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza di 2/3 dei soci e col voto favorevole di 3/4 dei presenti.

Funzionamento dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel registro dei soci alla data fissata per la riunione assembleare e in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, nei casi di assemblea ordinaria elettiva e di assemblea straordinaria, due scrutatori.

Delle riunioni di Assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Ad ogni socio è concesso un voto.

È ammessa la rappresentanza per delega degli associati nelle riunioni assembleari (non più di una delega per socio presente).

I soci di minore età non hanno diritto di voto negli organi sociali.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni potranno avvenire per alzata di mani o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dell'Assemblea.

All'assemblea possono partecipare invitati del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto.

Art. 10 – Presidenza

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è il Presidente dell'Associazione, la rappresenta di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e ne presiede le sedute. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere, se nominato. Il Presidente è autorizzato a gestire i rapporti dell'Associazione con istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, salvo rendicontare l'operato nelle riunioni dello stesso. Il Presidente, salvo contraria deliberazione del Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi per il

compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di un anno e rieleggibili. In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere il Consiglio Direttivo, si provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione e, se lo ritiene opportuno, il Vicepresidente e il Tesoriere.

La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali di cui all'art. 38 del codice civile, conseguenti a deliberazioni del Consiglio, è estesa a tutti i membri del Consiglio Direttivo, in via solidale e illimitata fra di essi. Tale responsabilità non si estende a quello fra i consiglieri che essendo esente da colpa abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio.

Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità e la direzione di tutte le attività dell'Associazione. È inoltre investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:

- redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
- convoca l'Assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'Associazione;
- delibera entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o dalla contestazione del fatto sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. In caso di ricorso questo deve essere inoltrato al Presidente e l'Assemblea deve pronunciarsi, su istanza del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di inoltro;
- provvede a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione;
- determina l'entità della quota sociale e degli eventuali versamenti integrativi;
- cura la tenuta dei libri sociali e in particolare del registro dei soci;
- istituisce sedi sociali, operative e rappresentanze;
- procede alla definizione dei rapporti contrattuali con gli eventuali dipendenti e collaboratori necessari alla vita dell'Associazione, determinandone la retribuzione;
- stabilisce la procedura per il rimborso delle spese sostenute dai propri rappresentanti per l'esercizio delle rispettive mansioni;
- istituisce, ravvisandone l'opportunità, gruppi di lavoro, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché l'eventuale remunerazione;
- determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del Consiglio stesso svolgono particolari funzioni;
- stipula accordi, convenzioni e contratti con privati, enti, associazioni, amministrazioni pubbliche e società nel quadro della propria attività sociale;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'Assemblea.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri;
- comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario dell'Associazione e all'ammontare della quota sociale annuale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso o comunicazione, da effettuarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti. Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato.

Art. 12 – Modifiche statutarie

La modifica del presente statuto è deliberata dalla maggioranza dell'Assemblea dei Soci convocati in seduta straordinaria, valida con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto di voto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali dell'Associazione.

Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria, valida con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto di voto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di finalità similari.

Art. 14 – Collegio dei Revisori

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà eleggere un Collegio di almeno 3 Revisori dei conti che durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo. Al Collegio spetterà la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione sociale, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 15 – Arbitrato

Le eventuali controversie tra soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, alla competenza di tre Arbitratori da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno all'unanimità, ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto in questo statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e delle leggi vigenti in materia.